



PROVINCIA di BENEVENTO

MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO IN DATA 10 MARZO 2019

(redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni).

SOMMARIO

Premessa	Pag. 3
Capo I - Finalità, costituzione, composizione dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale	Pag. 3
Art. 1- Finalità	Pag. 3
Art. 2 - Procedimento elettorale	Pag. 3
Art. 3 - Ufficio elettorale e Seggio Elettorale	Pag. 3
Capo II - Elettorato attivo e passivo	Pag. 4
Art. 4 - Elettorato attivo	Pag. 4
Art. 5 - Elettorato passivo	Pag. 4
Art. 6 - Requisiti per la candidatura	Pag. 4
Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo	Pag. 4
Art. 8 - Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica	Pag. 5
Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale	Pag. 5
Capo III - Formazione delle liste e sottoscrizioni	Pag. 5
Art. 10 - Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste	Pag. 5
Art. 11 - Le Sottoscrizioni	Pag. 6
Art. 12 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale	Pag. 6
Capo IV - Presentazione delle Candidature	Pag. 7

Art. 13 - Dichiarazione di presentazione della lista di Candidati a Consigliere Provinciale	Pag. 7
Art. 14 - Rinuncia alla candidatura	Pag. 7
Art. 15 - Presentazione delle liste dei Candidati	Pag. 8
Capo V - Esame delle candidature	Pag. 8
Art. 16 - Procedure di verifica	Pag. 8
Art. 17 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori	Pag. 8
Art. 18 - Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale	Pag. 9
Art. 19 - Verifica delle candidature	Pag. 9
Art. 20 - Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali ...	Pag. 9
Art. 21 - Completamento esame delle Candidature	Pag. 10
Art. 22 - Numerazione progressiva delle liste di Candidati mediante sorteggio .	Pag. 10
Capo VI - Indicazioni preliminari alle operazioni di voto	Pag. 10
Art. 23 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà.....	Pag. 10
Art. 24 - Sede delle operazioni di voto	Pag. 11
Art. 25 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale	Pag. 11
Art. 26 - Compiti e poteri del Presidente del Seggio	Pag. 12
Art. 27 - Funzioni del Vicepresidente del Seggio	Pag. 12
Art. 28 - Compiti del segretario e degli scrutatori	Pag. 12
Capo VII - Svolgimento delle operazioni di votazione	Pag. 13
Art. 29 - Costituzione del Seggio elettorale	Pag. 13
Art. 30 – Votazioni	Pag. 13
Art. 31 - Modalità di espressione del voto	Pag. 14
Art. 32 - Operazioni di scrutinio	Pag. 14
Art. 33 - Materiale elettorale	Pag. 15
Art. 34 - Proclamazione degli eletti	Pag. 15
Art. 35 - Pubblicazione del risultato elettorale	Pag. 16
Art. 36 - Disposizioni finali	Pag. 16

Premessa

Il presente Manuale elettorale per la elezione del Consiglio Provinciale di Benevento viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e della Legge n. 114/2014 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014, come modificato dal D.L. n. 210/2015 convertito in L. 21/2016 che stabilisce che le elezioni sono indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza del fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Si rinvia pertanto integralmente alle suddette disposizioni inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Il presente Manuale norma le modalità di elezione del consiglio provinciale che si svolgerà nella giornata di Domenica 10 marzo 2019 giusto decreto n. 2 del 10.01.2019 del Presidente della Provincia di Benevento di convocazione dei comizi elettorali.

Il Manuale è composto di capi e articoli.

CAPO I

FINALITÀ, COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE

Art. 1 – Finalità

Il presente Manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Benevento.

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia con il decreto n. 2 del 10.01.2019 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale di Benevento per il 10 marzo 2019.
2. Il predetto decreto n. 2/2019 di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente è pubblicato all'Albo pretorio on line dell'ente e nella sezione "Elezioni Provinciali 2019" sul sito internet dell'ente e trasmesso ai Comuni della provincia.
3. È nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale e Seggio Elettorale

1. Con decreto del Presidente n. 3 del 15.01.2019 è stato costituito l'Ufficio elettorale ed il Seggio Elettorale composto dal personale della Provincia di Benevento.

2. Il Responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari e a quelle successive alla Elezione. Si applicano le disposizioni contrattuali vigenti inerenti la disciplina del lavoro straordinario per Consultazioni elettorali.
3. Il Presidente della Provincia può in ogni momento modificare il Decreto istitutivo dell'Ufficio Elettorale al fine di integrare la composizione dell'Ufficio elettorale e di o sostituire uno o più componenti per sopravvenuto impedimenti di uno o più di uno.
4. Il Seggio Elettorale provvede alle operazioni preliminari e a quelle di voto e scrutinio inerenti le consultazioni del 10 marzo 2019. Si applicano le disposizioni contrattuali vigenti inerenti la disciplina del lavoro straordinario per Consultazioni elettorali.
5. Il Presidente della Provincia può in ogni momento sostituire uno o più componenti del Seggio Elettorale per sopravvenuto impedimenti di uno o più di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della L. n. 56/2014 e ss.mm.ii., la base elettorale per l'elezione dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei comuni della provincia di Benevento, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (domenica, 3 febbraio 2019).
2. Non possono far parte del corpo elettorale, ai sensi di legge, gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti.
2. Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. A seguito di indizione dei comizi elettorali, sarà formalmente richiesto ai Segretari di tutti i Comuni del Sannio apposita attestazione ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione

(tra il 4 febbraio ed il 6 febbraio 2019). L'attestazione dovrà contenere l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (domenica, 3 febbraio 2019), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione a firma del Segretario comunale deve essere indicato per ogni Sindaco e Consiglieri comunali in carica: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione (8 febbraio 2019) per consentire all'Ufficio Elettorale di calcolare il numero minimo di sottoscrizioni, pari al 5%, come per legge, necessario alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione (3 febbraio 2019 e 9 marzo 2019), l'Ufficio Elettorale provvede ad apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 69, della L. 56/2014, sarà cura del Segretario comunale comunicare "ad horas" alla Provincia, e comunque non oltre i tre giorni successivi, il verificarsi della cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale. Conseguentemente, il Segretario comunale provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale

1. L'Ufficio Elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle eventuali successive attestazioni trasmesse entro il giorno antecedente la data fissata per le elezioni (9 marzo 2019).

CAPO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e cioè da almeno 5 e da non più di 10 Candidati.

2. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore al 60%, così come previsto dal comma 71 dell'art. 1 della L. 56/2014 s.m.i.
3. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
4. Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste dei Candidati al Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della L. 56/2014 e s.m.i., da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, di cui al comma 3, dell'art. 7 del presente Manuale.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come da provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9 del presente Manuale.
2. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di Candidati a Consigliere provinciale.
3. I Candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria, né di altra lista concorrente.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21.3.1990, n. 53, e ss.mm.ii.: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma

circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Campania. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 13 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati in particolare:
 - a) - lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato " Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
 - b) - la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) - due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia, anche presentatori di lista o Candidati, incaricati di ricevere le comunicazioni dell'Ufficio Elettorale di ammissione o riconsiderazione della Candidatura, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il Seggio elettorale. Eventuale mancata indicazione dei delegati non comporta nullità della dichiarazione, ma l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti della lista;
 - d) - la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista avverrà secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Manuale.
3. Alla dichiarazione di presentazione della Lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura (rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. ed autenticate ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.P.R.) di ogni candidato consigliere, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista.

Art. 14 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 15 – Presentazione delle liste dei Candidati

1. La presentazione delle liste avviene esclusivamente mediante consegna materiale della documentazione in formato cartaceo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 73, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., ad almeno uno dei componenti dell'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, domenica 17 febbraio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e lunedì 18 febbraio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
3. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
5. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Procedure di verifica

1. Le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione (23 febbraio 2019).
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione delle liste, se queste siano state presentate nel periodo indicato al precedente articolo 15, comma 1, ruscando quelle presentate oltre detto termine.

Art. 17 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.11 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, ruscando la lista che non raggiunge il numero minimo dei sottoscrittori richiesto.

Art. 18 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 71, della L. 56/2014 e s.m.i., ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.
3. Le liste che superano il numero massimo di candidati presentabili vengono ridotte al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine in cui sono inserite nella lista stessa.

Art. 19 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi del precedente articolo 18, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depernare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 20 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 12 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 12 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito

dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 21 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (20 febbraio 2019), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (23 febbraio 2019).

Art. 22 - Numerazione progressiva delle liste di Candidati mediante sorteggio

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica di un numero progressivo a ciascuna lista che sarà nell'ordine sulla scheda elettorale.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati, mediante e-mail del responsabile dell'Ufficio elettorale, i delegati o i capolista come sopra individuati. Anche in assenza dei delegati il sorteggio sarà comunque effettuato nell'ora nel giorno stabiliti.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (2 Marzo 2019).

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 23 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15.00 del 9 marzo 2019, giorno precedente la data fissata per le elezioni, oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 24 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto avranno luogo presso la sede legale della Provincia di Benevento alla Rocca dei Rettori in Benevento.
2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, individuata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale, saranno predisposti gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori con disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata i componenti dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 25 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale, costituito con decreto del Presidente della Provincia di Benevento è unico per tutto il territorio provinciale ed assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali n. 2 del 10.01.2019 e negli orari ivi previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale o in quanto affetto da patologie per cui non è in condizioni psico-fisiche di uscire, viaggiare o essere trasportato, su propria

espressa richiesta e idonea certificazione medica, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per assicurare la segretezza del voto.

Art. 26 - Compiti e poteri del Presidente del Seggio.

1. Il Presidente del seggio elettorale decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b) reclami, anche orali e proteste;
 - c) contestazione e nullità dei voti.
2. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica, avvisato il Presidente, può entrare nella sala e assistere. Non può entrare, invece, se il Presidente vi si oppone.
4. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.

Art. 27 - Funzioni del Vicepresidente del Seggio

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione e scrutinio svolte dal seggio elettorale.

Art. 28 - Compiti del Segretario e degli Scrutatori

1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia. Tali operazioni vengono svolte nel pomeriggio del 9 marzo 2019, giorno antecedente la votazione, dalle ore 16.00 fino al termine delle stesse.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 29 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito alle ore 16.00 del giorno sabato 9 Marzo 2019.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i Rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli Scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese il 10 marzo 2019.
5. Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 30 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di Domenica 10 Marzo 2019.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere identificato per conoscenza diretta da uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore corrispondente alla fascia demografica in cui è inserito il comune di appartenenza dell'elettore, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà riconsegnata insieme alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti

di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20.00. Tuttavia, se a quell'ora, siano ancora presenti degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 31 - Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge n. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista stessa.

Art. 32 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede consegnate agli elettori per il voto corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, così come indicato nel registro, tenuto conto di eventuali schede ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Il Presidente di seggio inizia lo scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio provinciale. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale e sigillare i pacchi delle schede e di tutto il materiale elettorale che viene subito viene consegnato al Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno Scrutatore con l'apposizione delle firme e del timbro della Provincia di Benevento.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si siano verificati nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 33 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i Componenti del seggio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal Segretario e dagli altri Componenti del seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente e dai Rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro della Provincia di Benevento.
3. Il Presidente consegna il materiale elettorale al Responsabile dell'ufficio elettorale.

Art. 34 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio elettorale:
 - a) calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni;
 - b) accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - c) moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - d) somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - e) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati;
 - f) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 36, 37 e 38 della Legge n. 56/2014.
2. I seggi vengono assegnati alle liste secondo il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1, commi 36 e seguenti della Legge n. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
5. Il Responsabile dell'ufficio elettorale sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e aver corretto eventuali errori materiali nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione dei consiglieri eletti.

Art. 35 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti il Responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, procede alla pubblicazione del verbale di proclamazione del risultato elettorale all'Albo on line della Provincia, nonché ad inviarne copia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali.
2. Il Responsabile dell'ufficio elettorale trasmette, inoltre, i predetti nominativi ai Comuni, per la pubblicazione nei rispettivi Albi on line, e al Prefetto della Provincia.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.